



Guida all'obbligo d'indicare le relazioni d'interesse per i membri delle commissioni extraparlamentari e degli organi di direzione e per i rappresentanti della Confederazione

06.05.2022

1. Obbligo d'indicare le relazioni d'interesse

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)¹:

[Art. 57f Indicazione delle relazioni d'interesse](#)

¹ Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

² Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

2. Quali relazioni d'interesse occorre indicare?

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)² :

[Art. 8f Indicazione delle relazioni d'interesse](#)

¹ Ogni membro di una commissione informa su:

- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale.

³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

⁴ Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha ommesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha ommesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell'autorità competente.

3. Applicabilità ai membri degli organi di direzione e ai rappresentanti della Confederazione

Gli articoli 57f LOGA e 8f OLOGA si applicano per analogia ai membri degli organi di direzione delle organizzazioni della Confederazione e ai rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato ai sensi dell'articolo 8j OLOGA.

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1



4. Pubblicazione

Le relazioni d'interesse sono pubblicate in forma elettronica (art. 8k cpv. 2 lett. f OLOGA) all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > [Commissioni extraparlamentari, organi di direzione e rappresentanti della Confederazione](#).

5. Spiegazioni

L'obbligo di indicare le relazioni d'interesse è finalizzato a garantire il rispetto della composizione equilibrata delle commissioni extraparlamentari. Il pubblico interessato, ma anche il Parlamento nel quadro dell'esercizio dell'alta vigilanza, deve avere la possibilità di informarsi sugli interessi rappresentati in questi organi.

5.1 Attività professionali

Per *attività professionale* s'intende l'attività regolare e sistematica esercitata dietro una controprestazione finanziaria o di altro tipo convenuta per contratto, oppure svolta al servizio di terzi e per la quale la persona è stata formata, preparata o nominata. La persona è tenuta a indicare l'attività professionale che esercita in quel momento. Se un futuro cambiamento di attività è già noto, occorre indicare anche l'attività futura.

Conformemente all'OLOGA, l'attività professionale è il criterio di base per la valutazione delle relazioni d'interesse. I numeri 5.2 – 5.5 che seguono costituiscono casi particolari di attività professionali o attività che potrebbero essere considerate come esercitate a titolo accessorio.

5.2 Attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato

Devono essere indicate tutte le attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni, indipendentemente dall'ammontare del capitale, dalla forma giuridica o dall'importanza politica degli enti o degli istituti.

Per *enti* e *istituti* s'intendono tutte le forme societarie di diritto pubblico e privato, ad esempio le società anonime, le società in accomandita, le fondazioni di previdenza o le associazioni.

Per attività *in organi di direzione e di sorveglianza* s'intende per esempio l'appartenenza a un consiglio d'amministrazione, a un consiglio di fondazione, a una direzione o alla presidenza di un'associazione.

È necessario indicare anche le attività svolte in *organi di consulenza e simili* (p. es. commissioni) di enti e istituti. Per organi di consulenza e simili s'intendono gli organi che forniscono consulenza e raccomandazioni a enti e istituti.

La formulazione «enti o istituti *svizzeri ed esteri*» non esime dall'obbligo di indicare anche gli enti attivi soltanto a livello regionale o locale.

5.3 Attività di consulenza o perizia per servizi federali

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale (art. 57 LOGA). I rapporti fra le parti rientreranno, fatte salve debite eccezioni, nel quadro di un mandato privato giusta gli articoli 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni³. Ciò significa che non sussiste alcun rapporto di lavoro con la Confederazione.

Per *servizi federali* s'intendono sia i servizi dell'Amministrazione federale centrale, sia quelli dell'Amministrazione federale decentralizzata. Un elenco delle unità costituenti l'Amministrazione federale centrale e decentralizzata è contenuto nell'allegato 1 OLOGA.

³ RS 220

A differenza di quanto esposto al numero 5.4, nel presente caso non sussiste una limitazione relativa alla durata dell'attività svolta. Ciononostante, le attività di durata molto breve, come per esempio l'elaborazione di una perizia, non devono essere indicate. Occorre dichiarare soltanto le *attività di una certa durata* (min. 1 anno), ad esempio un'attività di consulenza nei Balcani su mandato della DSC o la partecipazione a un gruppo di esperti giusta l'articolo 57 LOGA.

5.4 Attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri

Per *gruppi di interesse* s'intendono gruppi organizzati (p. es. organizzazioni non governative e associazioni) che cercano di far valere specifici interessi. Influenzando l'opinione pubblica, essi intervengono nel processo democratico di formazione della volontà popolare.

Anche in questo caso, la formulazione «gruppi di interesse svizzeri ed esteri» non esime dall'obbligo di indicare anche i gruppi attivi soltanto a livello regionale o locale.

È necessario indicare soltanto le *attività di una certa durata* (min. 1 anno) quali, per esempio, quelle svolte in modo continuativo e per un lasso di tempo prolungato nel quadro di un mandato di consulenza o quelle svolte nel quadro di una funzione dirigenziale. Le attività di breve durata, come ad esempio l'elaborazione di una perizia o la partecipazione a un convegno, non devono essere dichiarate.

5.5 Partecipazione ad altri organi della Confederazione

Occorre indicare, per esempio, l'appartenenza ad altre commissioni extraparlamentari. Un elenco delle commissioni extraparlamentari è pubblicato nell'allegato 2 OLOGA. È inoltre necessario dichiarare un eventuale rapporto d'impiego fisso con la Confederazione (i dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati [art. 57e cpv. 3 LOGA]) e l'appartenenza alle Camere federali (i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali non possono far parte dell'Assemblea federale [art. 14 lett. c della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento]).

6. Conseguenze di una violazione dell'obbligo di indicare le relazioni d'interesse

Le autorità competenti (art. 8 cpv. 2 OLOGA) devono poter fare affidamento sul fatto che le persone che si propongono per la nomina a membro di una commissione indichino le loro relazioni d'interesse in modo esaustivo, conformemente all'articolo 8f capoverso 1 OLOGA. Se, dopo la nomina, si constata che un membro ha indicato le proprie relazioni d'interesse in modo incompleto e si rifiuta di dichiararle nella loro integralità, il rapporto di fiducia è minato e l'autorità competente può proporre al Consiglio federale un'elezione sostitutiva. Il membro in questione non farà più parte della commissione.

Nel singolo caso può essere giustificato che un membro completi l'indicazione delle proprie relazioni d'interesse dopo la nomina, poiché per esempio – in buona fede – non ha provveduto a dichiarare tutte quelle necessarie o perché è intervenuto un cambiamento.

7. Ricusazione

Prima della nomina devono essere indicate soltanto le relazioni d'interesse di cui all'articolo 8f capoverso 1 OLOGA. La legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)⁵ è per principio applicabile alle commissioni decisionali (art. 8a cpv. 3 OLOGA). Può però accadere che relazioni d'interesse non subordinate all'obbligo di indicazione prima della nomina portino comunque alla ricusazione di un membro in un affare (art. 10 PA). Spetta allora al membro in questione comunicare alla commissione il conflitto d'interesse.

⁴ RS 171.10

⁵ RS 172.021